

## **Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno**

Concluso a Strasburgo il 25 aprile 1989

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 19 maggio 1989

Approvato dall'Assemblea federale il 4 dicembre 1989<sup>2</sup>

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 30 maggio 1990

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1991

---

*La Repubblica federale di Germania,  
Il Regno del Belgio,  
La Repubblica francese,  
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,  
Il Regno dei Paesi Bassi,  
La Confederazione Svizzera,*

Considerando che

- il mercato della navigazione renana e della navigazione interna sulle vie navigabili collegate al Reno è colpito da una grave crisi economica alla quale si potrà rimediare soltanto con provvedimenti coercitivi di risanamento strutturale,
- all'uopo occorre intraprendere azioni di demolizione coordinate a livello internazionale, finanziate con fondi di demolizione alimentati dal settore della navigazione interna e connesse con condizioni speciali per la messa in servizio di sovraccarichi di stiva,
- detti provvedimenti di risanamento strutturale, giustificati dalla necessità economica e dalle gravi perturbazioni del mercato della navigazione interna, devono rivestire carattere eccezionale e temporaneo,
- per essere efficaci e per evitare disparità di regime e distorsioni concorrenziali, detti provvedimenti devono essere applicati uniformemente da tutti gli Stati rivieraschi del Reno e dal Belgio,

hanno convenuto quanto segue:

### **Art. I**

1. La navigazione renana può sottostare a provvedimenti temporanei di risanamento strutturale nonostante i principi generali della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno<sup>3</sup>.

RU 1989 1509; FF 1989 III 285

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1991 2098

<sup>3</sup> RS 0.747.224.101

2. Detti provvedimenti possono comportare:

- a) un'azione di demolizione mediante fondi di demolizione alimentati da quote obbligatorie dei proprietari di natanti;
- b) la creazione di condizioni relative alla messa in servizio di sovraccapacità di stiva quali l'obbligo per i proprietari, nel caso in cui mettano in servizio una sovraccapacità di stiva, di demolire simultaneamente un tonnello equivalente di capacità di stiva o di versare un contributo speciale al fondo di demolizione.

3. Affinché i provvedimenti di cui ai capoversi precedenti e loro eventuali modifiche possano essere applicati uniformemente da tutti gli Stati rivieraschi del Reno e dal Belgio, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno è abilitata a prendere una risoluzione conforme alle regole adottate in merito dalla Comunità economica europea.

Gli Stati rivieraschi del Reno e il Belgio fruiranno, per quanto concerne l'applicazione di detti provvedimenti, di pari diritti e obblighi.

#### **Art. II**

Il presente Protocollo aggiuntivo resterà in vigore sino al 31 dicembre 1999.

#### **Art. III**

Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoposto a ratifica.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretariato della Commissione centrale per essere conservati negli archivi.

Il Segretario generale compila un verbale di deposito degli strumenti di ratificazione e consegna a ciascuno degli Stati firmatari una copia certificata conforme di tali strumenti, nonché del verbale di deposito.

#### **Art. IV**

Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del sesto strumento di ratificazione al Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale ne informerà gli altri Stati firmatari.

#### **Art. V**

Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, di cui il testo francese, facente fede in caso di divergenza, rimarrà depositato negli archivi della Commissione centrale.

A ciascuno degli Stati contraenti sarà trasmessa una copia certificata conforme dal Segretario generale.

*In fede di che*, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo il 25 aprile 1989.

*(Si omettono le firme)*

### **Dichiarazione degli Stati Contraenti all'atto della firma del Protocollo aggiuntivo n. 4**

Tenuto conto dell'urgenza del risanamento strutturale del mercato della navigazione interna, gli Stati Contraenti consentono che il Protocollo aggiuntivo n. 4 sia applicato provvisoriamente a contare dal 1° maggio 1989, prima del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, restando inteso che l'entrata in vigore definitiva sarà subordinata all'adempimento delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente.

I provvedimenti presi in applicazione del Protocollo non saranno efficaci prima dell'entrata in vigore delle norme della Comunità economica europea di cui all'articolo I.

Fatto a Strasburgo il 25 aprile 1989.

*(Si omettono le firme)*

### **Campo d'applicazione della convenzione il 1° agosto 1991**

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Belgio	26 luglio	1991	1° agosto	1991
Francia	14 settembre	1990	1° agosto	1991
Germania	13 dicembre	1990	1° agosto	1991
Gran Bretagna	30 maggio	1990	1° agosto	1991
Olanda	20 dicembre	1989	1° agosto	1991
Svizzera	30 maggio	1990	1° agosto	1991

